



Bologna, 14 aprile 2022

Alla Presidente
dell'Assemblea legislativa

Emma PETITTI
SEDE

INTERPELLANZA

Il sottoscritto consigliere

Premesso che

- Con la **legge regionale 18 luglio 2014, n. 14¹ (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna)**, la Regione Emilia-Romagna, "al fine di accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico dell'Emilia-Romagna e di raggiungere elevati livelli di sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ... promuove il rafforzamento, l'innovazione, la specializzazione intelligente e l'internazionalizzazione delle imprese e delle filiere produttive; valorizza i progetti di ricerca e innovazione, la responsabilità sociale d'impresa, l'imprenditorialità sociale e la partecipazione dei lavoratori; favorisce l'afflusso di investimenti nazionali ed esteri sul territorio e nelle imprese regionali".

- in particolare, l'art. 6 della legge (**Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese**), al comma 1, prevede:

<<La Regione promuove la stipula di "Accordi per l'insediamento e lo sviluppo" aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese,

¹ demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2014:14&dl t=text/xml&dl a=y&dl id=1 0&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0&ev=1

progetti di crescita delle imprese o di aggregazioni di imprese e programmi di riconversione produttiva, che si caratterizzano per:

- a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;*
- b) l'accrescimento delle specializzazioni delle imprese, della capacità competitiva e delle specializzazioni della filiera e del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;*
- c) i livelli di ricerca, tecnologia e capacità di innovazione;*
- d) la sostenibilità ambientale e sociale;*
- e) gli effetti positivi, qualitativi e quantitativi, sulla tutela o sull'incremento dell'occupazione>*

- Il comma 2 chiarisce che *“Gli investimenti e gli interventi che rispondono agli obiettivi del presente articolo sono considerati di interesse regionale”*, mentre il successivo comma 3 precisa che *“La Regione sostiene gli interventi di cui al comma 1 attraverso agevolazioni alle imprese sotto forma di **contributi in conto capitale o contributi sugli interessi di finanziamento**, anche mediante i fondi di rotazione previsti all'interno dei programmi regionali di settore. La Regione può sostenere altresì gli interventi di cui al comma 1 mediante incentivi di natura fiscale da definirsi con apposito provvedimento, nel rispetto della normativa statale e della disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese”*.

Considerato che

- Con deliberazione n° 1061/2017², la Giunta regionale, in attuazione della legge regionale n° 14 del 18 luglio 2014, nell'ambito dei **POR FESR 2014-2020**, approvava il **“Bando per l'attrazione di investimenti in settori avanzati di industria 4.0: big data for industry, internet of things, intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata”**.

Tali tecnologie, in rapida evoluzione, erano ritenute essenziali, integrate con le specializzazioni consolidate nel contesto regionale, per rendere il sistema produttivo in grado di posizionarsi adeguatamente nei futuri scenari competitivi a livello internazionale, sempre più condizionati dai processi di digitalizzazione.

Il bando era diretto ad approvare proposte di investimento di alta rilevanza strategica attraverso la sottoscrizione di Accordi regionali di Insediamento e Sviluppo che rispondessero agli obiettivi di interesse regionale per:

- accrescere la competitività delle filiere e dell'intero sistema produttivo regionale rafforzandone la capacità innovativa;
- integrarsi col sistema regionale della ricerca e della formazione avanzata, contribuendo al suo miglioramento;
- produrre significativi effetti occupazionali diretti e indiretti, a livello quantitativo e qualitativo, nonché positive ricadute sul territorio in termini di impatto economico, di sostenibilità ambientale e sociale.

² servizissir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2017/1093&ENTE=1

- Tale bando si è chiuso il 30 settembre 2017, ed ha visto la presentazione di 10 istanze.

In particolare, la società **EON Reality Inc**, con sede in Irvine (Stato della California), presentava un progetto di investimento per la realizzazione a **Bologna** di un centro di ricerca nell'ambito della realtà virtuale e della realtà aumentata, del valore complessivo di Euro 24.350.003,74, con una richiesta di **contributo regionale di Euro 6.321.430,45**.

Nell'ambito della complessiva proposta, veniva dichiarata **l'assunzione di 160 persone**, l'inizio del programma per il 1.12.2017 e il termine al 1.12.2021.

- Nonostante il bando prevedesse la durata del programma di investimenti in un tempo massimo di 36 mesi, la società Eon presentava un programma differente, con la seguente tempistica:

€ 23.863.843,03 entro i primi 12 mesi;

€ 62.053,57 entro i 24 mesi;

€ 140.178,57 entro 36 mesi;

€ 283.928,57 oltre 36 mesi

per un totale di € 24.350.003,74 di investimenti materiali dichiarati.

- Il bando regionale, altresì, disponeva espressamente: *“Per dimostrare l'effettiva capacità del soggetto proponente di sostenere l'investimento previsto, si anticipa che in relazione alle fonti previste a copertura dei fabbisogni, nella II fase del bando **saranno richieste informazioni e/o documenti specifici**”*.

- La società EON Reality inc., in persona del legale rappresentante _____, forniva **esplicita garanzia** della copertura finanziaria del programma di investimento, come richiesto dal bando.

Rilevato che

- Con delibera di Giunta n° 2194 del 28.12.2017³, veniva approvato il progetto di investimento presentato nonché lo **schema di accordo** regionale di investimento e sviluppo da siglare tra la **Eon Reality Italia srl**, società appositamente costituita in Italia per la realizzazione dell'investimento (con sede legale in Bologna, via Antonio Canova 13, capitale sociale Euro 10.000,00 Partita IVA 03659571206 e Codice Fiscale n. 03659571206), e la Regione Emilia-Romagna.

- Nello schema di accordo approvato, veniva espressamente indicato:

*“Eon Inc. ha trasmesso tra la documentazione presentata e trattenuta agli atti con prot. N. PG/2017/0768507, la delibera del proprio organo societario del 13 dicembre 2017, nel quale **viene espressa la volontà di realizzare il programma di investimento proposto attraverso la propria controllata Eon Reality Italia S.r.l.**, con sede in Bologna (Bo), via Antonio Canova 13, codice fiscale 03659571206 e di trasferire alla stessa anche il contributo regionale. Nella delibera si stabilisce, inoltre, che la Eon inc. **si***

³ servizissir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2017/2322&ENTE=1

impegna a garantire la copertura finanziaria del programma di investimento attraverso l'aumento di capitale sociale della Eon Reality Italia srl (da liberarsi indistintamente in natura o mediante compensazione con crediti vantati dal Eon Reality INC., previa perizia di stima ai sensi dell'art.2465 cod.civ.) nella misura di euro 18.028.573,00, affinché la stessa provveda a tutti gli impegni realizzativi, finanziari ed occupazionali e gli adempimenti previsti inerenti il Programma presentato, ivi inclusa la sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 11 del bando con la Regione Emilia-Romagna...".

- da quanto indicato nel predetto documento, quindi, la Eon Reality Inc sembrerebbe avere **modificato la propria originaria garanzia** di copertura finanziaria, inizialmente assunta in proprio, **trasferendola sulla Eon Reality Italia srl**, neocostituita, il cui capitale sociale era stato portato a circa 18 milioni di euro con verbale assembleare del 14 marzo 2018 (verbale di assemblea a Ministero Notaio dr. Giacomo Zerbin, rep. 1922, fasc. 1549).

Dall'esame del predetto verbale assembleare, emerge come l'aumento del capitale sociale sia stato effettuato mediante conferimento di beni in natura, costituiti in prevalenza da software integrati cd. "embedded".

- con determinazione n° 4826 del 10 aprile 2018⁴, la Regione Emilia-Romagna assumeva l'impegno di **concedere** alla Eon Reality Italia srl per la realizzazione del centro di ricerca di Bologna (individuato poi nel Comune di Casalecchio di Reno) la somma complessiva originariamente richiesta di **€ 6.321.430,45**, che venivano così erogati:

- € 4.338,605,38 con determinazione n° 6083 del 27 aprile 2018;
- € 1.501.764,21 con determinazione n° 18157 del 8 novembre 2018;
- € 354.850,15 con determinazione n° 2335 del 8 febbraio 2019.

- nel mese di gennaio 2019, la Eon Reality – che aveva realizzato a **Laval**, in Francia, un analogo centro per la ricerca sulla realtà virtuale, e che aveva inserito tale insediamento nelle note credenziali al momento della domanda alla Regione Emilia-Romagna – veniva sottoposta a **procedimento giudiziale**⁵ dal Tribunale del commercio di Laval per **irregolarità** rispetto al progetto ivi presentato, con il quale ha potuto beneficiare di circa 4 milioni di contributi pubblici.

Successivamente, in data 2 luglio 2019, il medesimo Tribunale ne ha decretato⁶ la "liquidation judiciaire", **corrispondente al fallimento secondo l'ordinamento giuridico italiano**.

- a seguito di atto ispettivo presentato in seno all'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna (n° 8603 del Consigliere Bertani⁷), finalizzato a conoscere, tra le altre cose,

⁴ servizisiiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=DPG/2018/3936&ENTE=1

⁵ actu.fr/societe/a-laval-eon-reality-est-en-redressement-judiciaire-25495157.html

⁶ procedurecollective.fr/fr/liquidation-judiciaire/1468170/eon-reality.aspx

⁷ wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/oggetti/doc/X/OGAL2019016326.pdf

L'esistenza di garanzie in ordine al recupero delle somme erogate in caso di fallimento, chiusura o mancato rispetto per gli impegni assunti da parte della Eon Reality Italia srl, la Giunta regionale ribadiva che, contrariamente a quanto accaduto in Francia, *“l'andamento dell'investimento italiano è in linea con le previsioni e non presenta elementi di criticità”*.

La Giunta precisava inoltre che l'accordo siglato con la società *“stabilisce precisi impegni di sviluppo industriale e occupazionale, nonché i necessari strumenti a tutela del nostro ente”*, **senza tuttavia indicare quali fossero questi strumenti di tutela e garanzia.**

Considerato che

- con determinazione 7255 del 23 aprile 2021⁸, dopo quasi due anni dal fallimento dell'insediamento francese, la Regione Emilia-Romagna, a seguito di verifiche circa il rispetto degli impegni assunti dalla Eon Reality Italia srl, adottava il provvedimento di **risoluzione dell'accordo** regionale di insediamento e contestuale **revoca del contributo concesso**, con la pedissequa attivazione della procedura finalizzata al recupero della somma complessiva (maggiorata di interessi e sanzioni) di € **7.051.402,50**.

- la richiesta di restituzione della suddetta somma veniva indirizzata alla Eon Reality Italia srl, e non nei confronti della “casa madre” californiana Eon Reality Inc., che nella domanda originaria aveva espressamente garantito la copertura finanziaria del progetto (prot. 15.12.2017 n° 0768507).

- la società Eon Reality Italia srl non ha provveduto ad alcun ristoro nei confronti della Regione Emilia-Romagna, ed in data 31 gennaio u.s. (DGR n° 103⁹) la Giunta Regionale ha avviato le pratiche giudiziali presso il Tribunale di Bologna per la **dichiarazione di fallimento**¹⁰.

- Appare alquanto sorprendente la leggerezza con la quale la Regione Emilia-Romagna ha concesso un contributo di oltre 6,3 milioni di Euro ad una società appena costituita (la Eon Reality Italia srl), trasferendo ogni forma di garanzia dalla società presentatrice della domanda (la Eon Reality Incorporation) alla nuova srl, il cui capitale sociale (dichiarato in 18 milioni di euro) è rappresentato prevalentemente da software, e quindi da beni di fatto immateriali. A maggior ragione senza prendere in

⁸ servizissir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=DPG/2021/5989&ENTE=1

⁹ servizissir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2022/128&ENTE=1

¹⁰ ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/fallimento-eon-1.7323402

considerazione né assumere preventive informazioni presso gli altri centri di ricerca in capo a Eon Reality, come quello francese di Laval.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato,

il sottoscritto consigliere

INTERPELLA

La Giunta per conoscere

- per quale motivo l'azione di recupero del contributo concesso sia stata effettuata nei confronti della Eon Reality Italia srl, e non anche nei confronti della Eon Reality Inc, società di diritto californiano;

- per quale motivo la Giunta, con la delibera n° 2194 del 28.12.2017, abbia permesso di trasferire la garanzia di copertura finanziaria dell'investimento dalla società presentatrice della domanda (la Eon Reality Incorporation) alla nuova srl, il cui capitale sociale (dichiarato in 18 milioni di euro) era rappresentato prevalentemente da software, e quindi da beni di fatto immateriali, con ciò esponendo ad un evidente rischio finanziario (poi puntualmente avveratosi) la Regione Emilia-Romagna;

- quali fossero "*i necessari strumenti a tutela del nostro ente*" dichiarati come esistenti dalla Giunta a luglio 2019, dopo la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Laval;

- se non ritiene che nel predetto comportamento quantomeno negligente sia ravvisabile un potenziale danno erariale, e quali eventuali conseguenti provvedimenti intenda assumere;

- se non ritiene che l'erogazione di risorse pubbliche di rilevante importo, quali quelle in questione nel caso di specie, debba prevedere forme di garanzia adeguate, puntuali e trasparenti, al fine di evitare al massimo il rischio di perdite in caso di inadempimento rispetto ai programmi oggetto di finanziamento.

Primo Firmatario:

Michele Facci